

- 2.5 Le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con le eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente.
- 2.6 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano:
- a) quelli attivi alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
  - b) quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
  - c) quelli attivi alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al decreto legge 189/16 colpiti dagli eventi sismici.
- 2.7 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.6, nel caso in cui le utenze e le forniture di cui al comma 2.1, siano allocate in unità immobiliari inagibili, il soggetto titolare che alla data degli eventi sismici fosse ivi residente può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sia in relazione alle utenze e alle forniture site nelle suddette unità immobiliari, sia in relazione all'utenza/fornitura in cui abbia stabilito la residenza/domicilio successivamente all'evento sismico.

### **Articolo 3**

#### *Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche*

- 3.1 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettera f), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.7, 10.1, 10.4, 12.1, 12.3, 30.1 e 30.4 presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
  - b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente

- lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
- c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
  - d) eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
  - e) l'autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 3.2 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettere e), g) e h), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 5, Articolo 6, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 11 e Articolo 29 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.7, 10.1, 10.4, 12.1, 12.3, 30.1 e 30.4 presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni producendo i documenti di cui al precedente comma 3.1, lettere a), b), c), d), ed e).
- 3.3 I soggetti di cui al comma 3.2 sono inoltre tenuti a presentare entro 18 mesi dall'invio dell'istanza copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi.
- 3.4 Decorso il termine di cui al precedente comma 3.3 nel caso in cui l'utente, ovvero il cliente finale, non presenti la perizia asseverata di cui al medesimo comma, il gestore del servizio idrico integrato ovvero l' esercente la vendita provvedono a:
- sospendere le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 entro i successivi 15 (quindici) giorni;
  - emettere la fattura di conguaglio secondo le disposizioni previste dall'Articolo 14 e dall'Articolo 31 del presente provvedimento.
- 3.5 L' esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale:
- a) trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 all'impresa distributrice competente al fine di attivare le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3 e 10.1:

- i. in caso di richieste di disattivazione o riattivazione del punto di fornitura, contestualmente a tali richieste;
    - ii. negli altri casi, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime istanze;
  - b) comunica all'impresa di distribuzione, contestualmente alla trasmissione delle istanze di cui alla precedente lettera a) la data in cui scade il termine di cui al comma 3.4, ove necessario.
- 3.6 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 3.5, lettera a) è archiviata dall'esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 3.7 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 3.5, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del servizio idrico integrato verificano che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, fosse attivo alla data di accadimento dell'evento sismico. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 3.5 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui all'Articolo 2.
- 3.8 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.7, gli esercenti e i gestori di cui al medesimo comma 3.7 richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti e gestori competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2.
- 3.9 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2, sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 2.3, i soggetti di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) e h), ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del servizio idrico integrato.
- 3.10 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui al precedente comma 3.9 trasmette, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al medesimo comma 3.9 all'azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all'utenza di cui al precedente comma 2.1, lettere e), f), g), e h), le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9 entro il primo giorno di ricevimento della medesima comunicazione.
- 3.11 L'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del servizio idrico integrato provvedono rispettivamente a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.9 le agevolazioni di cui all'Articolo 11, all'Articolo 12 e all'Articolo 29.

- 3.12 Le comunicazioni di cui a commi 3.5, 3.7 e 3.10 devono essere effettuate tramite PEC.

## **Titolo II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS**

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni per gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita*

- 4.1 È fatto obbligo agli esercenti l'attività di vendita di pubblicare, sul proprio sito internet entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un'informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 4.2 È fatto obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di informare il cliente:
- a) di essere titolare di agevolazione;
  - b) sulla scadenza delle agevolazioni.
- 4.3 È fatto altresì obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate di fornire, almeno una volta all'anno, un dettaglio sulle modalità di calcolo delle agevolazioni applicate ai sensi del presente provvedimento secondo modalità definite dai medesimi esercenti.
- 4.4 Entro il 30 settembre 2017 l'impresa distributrice provvede a fatturare all'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente al 24 agosto 2016, al 26 ottobre 2016 e al 18 gennaio 2017 oggetto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e già fatturati al medesimo esercente. L'impresa distributrice di gas naturale informa inoltre l'esercente la vendita, almeno tramite PEC e contestualmente all'emissione della predetta fattura, dell'applicazione delle agevolazioni ai clienti finali interessati specificando inoltre i punti di riconsegna per i quali le agevolazioni stesse hanno trovato applicazione.

### **Articolo 5**

#### *A agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche*

- 5.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, non si applicano: